

R.G. n. 7986/2023



ConSerF



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO**

Sezione Seconda Civile

Il Giudice di Pace di Torino Dott.ssa Sabrina GAMBINO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7986/2023 del Ruolo generale affari civili contenziosi

promossa da

CONSERF S.r.l., p. Iva 15374991006, con sede legale in Roma, in qualità di rappresentante sostanziale delle signore **B***** Laura** e **B***** Maria**, con l'avv. Luigi Riccio

attrice

nei confronti di

SANTANDER Consumer Bank S.p.A., c.f. 05634190010, con sede legale in Torino, c.so Massimo D'Azeglio n.33/e, con gli avv.ti Marco Pesenti ed Edoardo Natale

convenuta

avente ad oggetto:

rimborso dei costi contrattuali e di quota di interessi su finanziamenti al consumatore mediante cessione *pro-solvendo* di quote di stipendio/pensione estinti anticipatamente in applicazione di normativa europea (alla luce dalle sentenze "Lexitor" C-383/18 e "Unicredit Bank" C-555/21 della Corte di Giustizia Europea) e nazionale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

(come da note conclusive/comparse conclusionali autorizzate, richiamate all'udienza del 13/12/23, di seguito riportate):

Per l'attrice:

IN VIA ISTRUTTORIA

AMMETTERE CTU econométrica sui contratti di finanziamento prodotti, formulando all'ausiliario il seguente quesito: Quanto alla domanda di restituzione degli oneri contrattuali ex art. 125 sexies TUB - Verifichi il c.t.u. se in sede di estinzione anticipata l'Intermediario abbia restituito ai mutuatari la quota non goduta delle spese associate al prestito. Nel controllo proceda il consulente applicando i seguenti criteri: a) Consideri come rimborsabili tutte le spese associate al prestito, ad eccezione delle imposte, in linea con l'art. 125 sexies TUB, con le indicazioni della sentenza della Suprema Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022; b) Determini il rimborso spettante ai mutuatari applicando il metodo del "pro rata temporis" a tutte le spese (up front e recurring); c) Non tenga conto il C.T.U. delle disposizioni del contratto di finanziamento volte a limitare il rimborso degli oneri contrattuali, in contrasto con quanto disposto dalla decisione della Corte di Giustizia Europea, Sez. I, sentenza n. CC 383/18 dell'11 settembre 2019/2019 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022; Quanto alla richiesta di restituzione degli interessi contrattuali - Determini l'esatto ammontare degli interessi da rimborsare ai mutuatari in



conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento per cui è causa, applicando per la determinazione del rimborso il sistema di calcolo pro rata temporis, previsto dalle norme contrattuali di cui all'art.11 del contratto e paragrafo 4 modulo SECCI.

NEL MERITO:

Previa DECLARATORIA di nullità/inefficacia delle clausole contrattuali che limitano la rimborsabilità di parte degli oneri contrattuali non maturati, in contrasto con la normativa europea, ACCERTARE l'inadempienza della convenuta per non aver integralmente rimborsato ai clienti la quota degli oneri contrattuali e degli interessi, a questi dovuta ex art. 125 sexies TUB, e conseguentemente;

ACCERTARE l'inadempienza della convenuta per non aver integralmente rimborsato al proprio cliente gli interessi contrattuali non avendoli calcolati con il metodo pro rata temporis, e così disapplicando l'art. 11 del contratto e il punto 4 del modulo Secci, conseguentemente;

DICHIARARE tenuta e CONDANNARE la convenuta al pagamento a favore di CONSERF S.r.l.s., giusto mandato di rappresentanza sostanziale e all'incasso dei diversi Assistiti, delle seguenti somme:

- €. 2.923,56 in relazione alla posizione di B***** Laura, di cui:

€. 1.858,78 a titolo di rimborso oneri;

€. 1.064,78 a titolo di rimborso interessi.

- €. 2.261,22 in relazione alla posizione di B***** Maria, di cui:

€. 1.494,80 a titolo di rimborso oneri;

€. 766,42 a titolo di rimborso interessi.

CONDANNARE controparte al rimborso dei costi relativi alla eventuale C.T.U. e alla C.T.P. da corrispondersi a Conserf S.r.l.s., in qualità di rappresentante sostanziale e giusto mandato all'incasso.

CONDANNARE controparte al pagamento delle spese di lite, ovvero onorari, spese generali al 15%, esposti, iva e cpa. e delle spese di mediaconciliazione secondo i parametri forensi previsti ad hoc dal D.M.n.147 del 13/08/2022.

Per la convenuta:

IN VIA PRELIMINARE Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Santander Consumer Bank S.p.A. con riferimento alla restituzione degli oneri di intermediazione.

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- Rigettare le domande attoree e accertare che Santander Consumer Bank S.p.A. nulla deve alla Sig.ra B***** e alla Sig.ra B***** a nessun titolo;

IN SUBORDINE

Per il contratto n. 518621:

- provvigioni intermediario (lett. b, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di € 797,26;

- commissioni Santander Consumer Unifin S.p.A. per il perfezionamento del contratto (lett. a, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di € 132,88;

Per il contratto n. 538762:

- provvigioni intermediario (lett. b, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di € 1.012,22;

- commissioni Santander Consumer Unifin S.p.A. per il perfezionamento del contratto (lett. a, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di € 168,70;

IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo.

IN OGNI CASO: - con vittoria di spese. - nella denegata ipotesi in cui Santander venisse condannata al rimborso degli oneri up front, il Giudice compensi le spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, data l'assoluta novità della materia e il contrasto giurisprudenziale in merito alla normativa applicabile.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

La sentenza viene redatta senza esposizione dello svolgimento del procedimento in applicazione dell'art.132, c.2 n.4) c.p.c., dando preliminarmente atto che causa è stata iscritta a ruolo il 27/4/2023 assegnata a questa Giudice con provvedimento di sostituzione del 12/1/23 e che la condizione di procedibilità (mediazione) si è realizzata *ante causam* con esito negativo.



La causa viene decisa allo stato degli atti e dei documenti prodotti, senza attività istruttoria (consulenze econometriche richieste dall'attrice), ritenuta superflua da questa Giudice, con assunzione a decisione all'udienza del 13/12/2023.

Inquadramento generale. La causa si inserisce in un contenzioso di natura ormai seriale, avente ad oggetto, in caso di credito al consumatore dietro cessione di quota di stipendio o pensione: la rimborsabilità di interessi e costi complessivi del credito, ossia non solo dei costi *recurring*, ma anche dei cd. costi *up-front* (costi di perfezionamento, comprese le assicurazioni e la intermediazione del credito sotto forma di provvigione); il criterio di eventuale rimborso applicabile sia agli interessi, sia ai costi complessivi del credito (restituzione proporzionale secondo il criterio del "*pro-rata temporis*" o secondo la "curva degli interessi" o "costo ammortizzato"), il tutto alla luce del precedente della Corte di Giustizia Europea "Lexitor" e della normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie (da interpretarsi, appunto, alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea), con valutazione anche della effettiva portata dell'arresto "Unicredit Bank Austria" del 9/2/2023 in causa C-555/21.

Nel merito dei costi del credito rimborsabili in caso di anticipata estinzione del credito al consumatore alla luce delle sentenze CGUE "Lexitor" (C-383/18), C.te Costituzionale n. 263/2022, C.te Cass. sez. II civ., ord. n. 25977/2023 e "UniCreditBank Austria" (C-555/21). Nel merito della questione della rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, dei costi *up-front* di accensione del credito al consumatore garantito mediante cessione di quote o del quinto dello stipendio (come in questo caso) o di quote della pensione e sulla loro portata, questa Giudice si è già pronunciata più volte (sentenze in data 12/1/2022 in causa R.G. 13464/2020, in data 14/1/2022 in causa R.G. 1958/2021, in data 8/6/2022 in causa R.G. 5962/2021, in data 14/6/2022 in causa R.G. 13532/2020, in data 20/1/2023 in cause R.G. 8649/2021 e R.G. 9241/2021, in data 23/1/2023 in causa R.G. 11903/2021; in data 28/2/2023 in causa R.G. 12197/2021; in data 4/3/2023 in causa R.G. 15743/2020; in data 18/3/2023 in causa R.G. 5313/2022; in data 20/3/2023 in causa R.G. 6942/2022, in data 12/6/2023 in causa R.G. 9049/2021 e con sentenze del 31/7/2023 n. 2677/2023 dep. 10/8/23 in causa RG 2553/2023 e del 6-16/11/2023 n. 3578/2023 in causa RG 12288/21 nei confronti della stessa convenuta della presente causa) in senso affermativo sul diritto a ripetere in misura proporzionale alla vita residua del contratto (secondo il criterio del cd. *pro-rata temporis*), tutti i costi sostenuti per accedere al credito, anche per istruttoria, intermediazione ed interessi, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea in causa C-383/18 ("Lexitor"), ossia non discriminando sul genere di costi (*recurring* o *up-front*) e non discriminando in termini temporali (ossia a seconda dei due casi: (i) conclusione del contratto intervenuta prima del 25/7/2021, data di entrata in vigore della L. n. 106/2021, con diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto; (ii) conclusione del contratto intervenuta dopo il 25/7/2021, con diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte), a seconda delle disposizioni normative principali e secondarie interne (italiane) intervenute in materia, dovendo prevalere sempre una interpretazione conforme al diritto comunitario (anche a mente del fatto, sottovalutato dagli operatori del diritto e dalla pubblica amministrazione nazionale, che le non conformità al diritto dell'Unione Europea sono foriere di sanzioni comunitarie in danno dell'Italia).

Interpretazione supportata dagli sviluppi giurisprudenziali successivi, come la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies* comma 2 D.L. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», in quanto disposizione limitativa del diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata, perché circoscritta solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento, e, da ultimo, il recente pronunciamento della Corte di Cassazione, sezione II civ., ordinanza del 6/9/2023, n. 25977, relativa ad un caso di rimborso anteriore alla modifica dell'art. 125 Testo Unico Bancario del 2010. La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui le clausole dei contratti di finanziamento di credito "mobiliare" che escludono il diritto al rimborso di tutti i costi del credito sono nulle ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo e che sono oggetto di rimborso tutti i costi, sia *recurring* sia *up-front*, essendo stati espressi i seguenti



principi di diritto: «È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33»; «In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento».

**

Di recente è intervenuta sentenza in causa C-555/21 della Corte di Giustizia Europea (caso “Unicredit Bank Austria”) che gli istituti finanziari in genere richiamano a presunto supporto della correttezza del loro operato, in quanto tale arresto avrebbe rivisto e superato l’orientamento della Sentenza Lexitor. Tale tesi difensiva è già stata valutata come infondata in diverse sentenze di questa Giudice (tra quelle sopra elencate) e risolta nel senso della non contraddizione tra le due sentenze europee, per diversità delle fattispecie contrattuali oggetto di interpretazione e giudizio.

Infatti, l’approdo cui è giunta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza “Lexitor” non viene abbandonato nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 9/2/2023 in causa C-555/21 (UniCredit Bank Austria c. Verein für Konsumenteninformation), a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte suprema austriaca in riferimento alla Direttiva 2014/17 sulla fattispecie dei mutui ipotecari. In tale sentenza viene stabilito che la Direttiva 2014/17 non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito. Tuttavia, tale statuizione ha ad oggetto il credito immobiliare assistito da garanzia reale, volendo la Corte di Giustizia differenziare il regime di tale forma di finanziamento rispetto al finanziamento al consumatore senza garanzie reali, visto che la sentenza “Lexitor” viene espressamente richiamata e fatta salva.

Il punto 32 della motivazione della sentenza in causa C-555/21 “UniCredit Bank Austria” nel testo italiano stabilisce che “nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l’effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU: C:2019:702, punti 31 e 32)”.

Vengono dunque confermati i principi stabiliti dalla sentenza “Lexitor” e il legislatore nazionale potrà adottare, se lo ritiene, norme che limitano la riduzione dei costi a quelli recurring nel contesto del credito al consumatore assistito da garanzia reale, il quale, come osserva la Corte, prevede in fase di stipula una informativa specifica e *ad hoc* relativa ai costi del credito mediante compilazione di apposito Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES).

Gli istituti finanziari invocano, dunque, erroneamente la sentenza in causa C-555/21 “UniCredit Bank Austria” per vedere esclusi i costi *up-front* dal novero delle voci riducibili in proporzione alla durata effettiva del finanziamento, visto che la sentenza “Lexitor” si è espressa sull’articolo 16 §1, della Direttiva 2008/48/UE (Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE), mentre la recentissima sentenza UniCredit Bank Austria” sull’art. 25 della Direttiva 2014/17/UE (Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n.1093/2010), direttiva che, in virtù del suo art. 3, si applica (a) ai “contratti di credito garantiti da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga comune-



mente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali” e (b) ai “contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o progettata”.

Gli istituti finanziatori sostengono anche, in via interpretativa, che l’informativa precontrattuale prevista dal DPR n. 180/1950 sarebbe sufficiente, in analogia a quanto espresso dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza in causa C-555/21 (nel diverso caso del mutuo ipotecario), per privare di abusività le clausole contrattuali che limitano la rimborsabilità dei costi anche nel credito al consumo non assistito da garanzie reali.

L’argomento, tuttavia, non è idoneo a superare il convincimento che i differenti casi e i differenti “prodotti finanziari” (termine adottato nel settore bancario) esaminati dalle due sentenze (“Lexitor”, da un lato, e “Unicredit”, d’altro lato), non autorizzano tale conclusione, dovendosi dunque applicare i principi espressi nella sentenza “Lexitor” al caso del credito al consumo privo di garanzie reali, mentre le “aperture” espresse dalla sentenza “Unicredit” a favore del legislatore nazionale hanno ad oggetto i finanziamenti assistiti da garanzia reale soggetti al regime di cui all’art. 25 Direttiva 2014/17/UE.

Per gli stessi motivi non possono essere invocati in ausilio i recentissimi arresti di giurisprudenza preteroria noti a questa Giudice di Pace (Trib. Castrovillari sentt. n. 332 e 994/2023, Trib. Varese sent. n. 511/2023, numerosi Giudici di Pace di tutta Italia) e da cui questa Giudice di Pace si discosta consapevolmente, vedendo, invece, nelle ordinanze e sentenze del Tribunale ordinario di Torino pronunciate a partire da febbraio dell’anno corrente una conferma della propria già consolidata giurisprudenza.

Il criterio di riduzione del costo totale del credito. La Corte di Giustizia non ha stabilito nel dettaglio quale criterio di calcolo adottare per la riduzione del costo totale del credito in rapporto alla vita residua, rilevando, piuttosto, che *“il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto”* (punto 24), tracciando la linea per l’adozione di un criterio di riduzione proporzionale.

Il criterio da adottare in concreto e in dettaglio è tuttora dibattuto, poiché oltre al criterio semplice e lineare del cd. *“pro rata temporis”*, adottato in tutti i precedenti di questa Giudice, anche il criterio della cd. *“curva degli interessi”* e il metodo del *“costo ammortizzato”*, previsto dal novellato art. 125-sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, esprimono una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita (la cd. *“vita residua”*) e la durata originaria, in modo da rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè quelli *“dovuti per la vita residua”*).

Secondo recente giurisprudenza del Tribunale ordinario di Torino (ordinanza 20/3/23 ai sensi dell’art. 702-bis in causa Santander RG n. 13251/2021, Giudice Astuni; ordinanza 24/7/23 ai sensi dell’art. 702-bis in causa Vivibanca RG n. 8797/2021, Giudice Astuni), nel credito al consumo disciplinato dalla Direttiva UE 2008/48), il giusto criterio di riduzione degli oneri in rapporto alla minor durata del finanziamento sarebbe fornito dal TAEG, il quale esprime il costo del credito come percentuale annua del credito concesso e avrebbe *«un perimetro sostanzialmente coincidente (a seguito di Lexitor) con quello degli oneri da sottoporre a riduzione, in funzione della minor durata, ossia tutti i costi inerenti al “costo totale del credito”, eccettuate le imposte»*. Nella prima delle ordinanze citate, il Tribunale di Torino prosegue il ragionamento in questi termini: *«Se il TAEG è il “giusto criterio” nella riduzione degli oneri, il criterio della proporzionalità lineare risulta più favorevole al consumatore, cioè distribuisce tra le parti premi e penalità rispetto al teorico equilibrio. Tale margine di approssimazione è compensato dalla maggior comprensibilità e facilità d’uso rispetto al TAEG, motivo per il quale la riforma assegna al criterio del “costo ammortizzato” carattere suppletivo e recessivo di fronte a una chiara scelta contrattuale per il metodo della proporzionalità lineare.»* e, infine, *«Il novellato art. 125-sexies TUB s’applica soltanto ai contratti successivi al 25.7.2021 ma esprime indicazioni di sistema che possono essere tenute ferme per decidere le controversie sul rimborso degli oneri upfront relativi alle estinzioni anticipate dei contratti anteriormente conclusi: in primis, deve attribuirsi rilevanza al criterio indicato dalle parti in contratto per il calcolo della riduzione; in assenza di scelta, è applicabile il criterio suppletivo del TAEG»*.



**

Applicazione al caso oggetto di causa. Sono oggetto di causa il rimborso dei costi del credito e degli interessi afferenti a due finanziamenti al consumatore con il medesimo istituto convenuto stipulati con la sig.ra B***** Laura e la sig.ra B***** Maria, entrambi estinti anticipatamente, con restituzione spontanea, da parte della Banca, delle quote interessi e oneri pagati alla stipula, liquidati, tuttavia, non secondo il criterio del cd. *pro-rata temporis*.

Il conteggio di parte attrice in applicazione di tale criterio (*pro-rata temporis*) non risulta contestato dalla convenuta. Esso risulta contestato nell'*an* e, in subordine, nel quantum, nella misura in cui viene chiesta l'applicazione del criterio alternativo della curva degli interessi che conduce ad un risultato diverso, ossia inferiore.

**

Facendo applicazione del complesso normativo come sopra descritto, ricostruito ed interpretato, si osserva quanto segue.

I contratti di finanziamento al consumo garantiti mediante cessione di quote di stipendio o pensione sono stati rimborsati anticipatamente (prima della scadenza) e l'istituto convenuto ha riconosciuto a sua volta un rimborso, in misura non ritenuta sufficiente dall'attrice, essendo stato applicato il criterio di rimborso secondo il costo ammortizzato.

Questa Giudice dichiara innanzitutto nulle, occorrendo anche in via officiosa, le clausole contrattuali contenute nei contratti di finanziamento e nel modulo allegato per violazione di norme imperative a tutela del consumatore (art. 33 e 36 Codice del Consumo) e contrasto con la normativa europea e italiana interpretata alla luce della sentenza Lexitor e della Corte costituzionale, nella parte in cui escludono la restituzione dei costi di accensione e di remunerazione del credito (nel caso di specie trattasi dei costi per commissioni di perfezionamento, provvigioni all'intermediario, rientranti tutti nel costo complessivo del credito, nonché per gli interessi) da calcolare secondo il criterio del cd. "*pro rata temporis*", in caso di estinzione anticipata del medesimo.

La declaratoria di nullità e l'assenza di validi criteri contrattuali integrativi di segno diverso giustificano l'applicazione del criterio del cd. "*pro rata temporis*" al rimborso dei costi complessivi del credito (il rimborso degli interessi non è oggetto di contestazione), secondo la quantificazione proposta dall'attore e non specificamente contestata negli importi.

Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalla ord. Trib. Torino, Giudice La Manna del 13/2/2023 in causa R.G. n. 1548/2022, ponendo anche mente al fatto che il riquadro contrattuale disciplinante il rimborso anticipato menziona un rimborso di interessi e oneri "in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale", senza ulteriori specificazioni o richiami di criteri matematici di difficile computo, come il rimborso "alla francese" o secondo la curva degli interessi.

Ritenuto dunque corretta l'applicazione del criterio di rimborso secondo il cd. *pro-rata temporis* a interessi e oneri/costi del credito, risultano anche dovute le residue somme di euro:

- € 2.923,56 in relazione alla posizione di B*****Laura, di cui € 1.858,78 a titolo di rimborso oneri ed € 1.064,78 a titolo di rimborso interessi;

- € 2.261,22 in relazione alla posizione di B***** Maria, di cui € 1.494,80 a titolo di rimborso oneri ed € 766,42 a titolo di rimborso interessi.

In punto di interessi. Considerata la continua oscillazione, anche recentissima, della giurisprudenza, questa Giudice, a seguito di valutazione complessiva di tutte le circostanze, reietta ogni diversa istanza (di interessi legali o moratori), dichiara la convenuta tenuta alla corresponsione degli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, c. IV c.c. a far data della pubblicazione di questa sentenza.

Non è stata richiesta, ma neppure spetterebbe in concreto la rivalutazione monetaria, non sussistendo prova di eventuale danno patito nel caso di specie per la svalutazione monetaria conseguente alla ritardata refusione della somma aggiudicata.

Spese di lite e di mediazione. Dato atto che il processo si è limitato alla fase introduttiva, senza istruttoria o trattazione di questioni particolari, e alla fase decisionale, tenuto conto della complessità della



materia (sovrapposizione di fonti comunitarie e norme interne del settore bancario, anche di natura secondaria), della sentenza “Lexitor” e della successiva sentenza “Unicredit Bank Austria”, della giurisprudenza nazionale caratterizzata da contrasti, incertezze e mutamenti, tra cui anche quelli di cui alla recentissima giurisprudenza pretoria indicata nella comparsa conclusionale della convenuta, da cui questa Giudice di Pace, tuttavia, si discosta, forte anche di arresti giurisprudenziali del Tribunale di Torino confermativi della propria giurisprudenza;

rilevato infine che vi sono recenti precedenti che generano un dubbio applicativo sul criterio di rimborso dei costi “up-front” secondo la “curva degli interessi”, piuttosto che del *pro-rata temporis*, come evidenziato dalla difesa della convenuta (Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 25.01.2023, Ordin. Trib. Torino, Giudice Astuni del 24/7/23, sopra citata);

valutato l’ammontare del rimborso complessivamente riconosciuto alle due parti sostanziali;

ritenuto opportuno ricorrere a valutazioni di natura equitativa;

visto l’art. 92 c. 2 c.p.c. e ritenute sussistenti le condizioni per compensare in misura di due terzi le spese di lite con riferimento al compenso medio da D.M. n. 55/2014 (versione aggiornata da D.M. n. 137/2022);

vengono liquidate in favore dell’attrice spese di lite per euro 305,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre contributo forfettario, accessori di legge ed IVA (se dovuta, a seconda dell’applicazione del regime forfettario o di altre norme), e diritto alla rifusione per intero delle anticipazioni per contributo unificato, marca, oltre alle spese esenti di avvio della mediazione.

Non viene riconosciuto il compenso per attività di media-conciliazione, non avendo l’attrice fornito la prova degli esborsi sostenuti.

P.Q.M.

La Giudice di Pace di Torino, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda (R.G. 7986/2023), ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

accerta e dichiara la nullità delle clausole contrattuali dei contratti di finanziamento impugnati e delle condizioni generali che escludono il rimborso *pro-rata temporis* dei costi complessivi del credito, come indicato in parte motiva e, per l’effetto

condanna la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice delle seguenti somme:

- € 2.923,56 in relazione alla posizione di B***** Laura, di cui € 1.858,78 a titolo di rimborso oneri ed € 1.064,78 a titolo di rimborso interessi;

- € 2.261,22 in relazione alla posizione di B***** Maria, di cui € 1.494,80 a titolo di rimborso oneri ed € 766,42 a titolo di rimborso interessi;

maggiorate di interessi legali, nella misura prevista dall’art. 1284 c. IV c.c., a far data dalla pubblicazione di questa sentenza;

condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attrice delle spese di lite liquidate, previa compensazione per due terzi, in euro 305,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA (se dovuta) e alla rifusione integrale del contributo unificato e delle anticipazioni esenti.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c.

Così deciso in Torino, li 23 dicembre 2023

LA GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Sabrina Gambino

